

# LR

## Legal Roots

The International Journal of Roman Law,  
Legal History and Comparative Law

8

2019



**Edizioni Scientifiche Italiane**

LR Legal Roots  
The International Journal of Roman Law,  
Legal History and Comparative Law  
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2019  
pp. VIII+576; 24 cm  
ISBN 978-88-495-3668-3 ISSN 2280-4994

---

© 2019 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.  
80121 Napoli, via Chiatamone 7

**Internet:** [www.edizioniesi.it](http://www.edizioniesi.it)  
**E-mail:** [info@edizioniesi.it](mailto:info@edizioniesi.it)

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

LR – Legal Roots è un'iniziativa del Network ELR – European Legal Roots© – The International Network of Legal Historians <http://europeanlegalroots.weebly.com> – email: [europeanlegalroots@gmail.com](mailto:europeanlegalroots@gmail.com). Autorizzazione del Tribunale di Catania n. 14 del 13 aprile 2012. La Rivista ha sede presso l'Istituto di Diritto Romano del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania, Via Gallo, 24. Tutti i diritti riservati in tutti i paesi del mondo.  
CINECA: Codice rivista: E214880 - Titolo rivista: LR - LEGAL ROOTS - ISSN 2280-4994.  
Direttore Responsabile prof. Salvatore Randazzo.



# LR

## Legal Roots

The International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law

### COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

ILIAS N. ARNAOUTOGLU (ATENE) – PATRICIO CARVAJAL (SANTIAGO)  
ALESSANDRO CORBINO (CATANIA) – ADAM CZARNOTA (SYDNEY)  
FEDERICO R. FERNÁNDEZ DE BUJÁN (MADRID) – JUAN CARLOS GHIRARDI (CÒRDOBA)  
PETER GRÖSCHLER (MAINZ) – NADI GÜNAL (ANKARA) – MARIT HALVORSEN (OSLO)  
GABOR HÁMZA (BUDAPEST) – EVELYN HÖBENREICH (GRAZ)  
MICHAEL H. HOEFELICH (LAWRENCE) – DENNIS KEHOE (NEW ORLEANS) – LEONID KOFANOV (MOSCOW)  
MATS KUMLIEN (UPPSALA) – MARJU LUTS-SOAK (TARTU) – THOMAS A.J. MCGINN (NASHVILLE)  
DAG MICHALSEN (OSLO) – MARKO PETRAK (ZAGREB) – DITLEV TAMM (COPENAGHEN)  
KONSTANTIN TANEV (SOFIA) – PHILLIP J. THOMAS (PRETORIA) – KAIUS TUORI (HELSINKI)  
EDUARDO VERA-CRUZ PINTO (LISBOA) – WITOLD WOŁODKIEWICZ (WARSAW)  
TAMMO WALLINGA (ROTTERDAM) – DAVID V. WILLIAMS (AUCKLAND)

### COMITATO SCIENTIFICO – EDITORIALE

FRANCESCO ARCARIA (CATANIA) – ANTONIO BANFI (BERGAMO) – FILIPPO BRIGUGLIO (BOLOGNA)  
TOMMASO DALLA MASSARA (VERONA) – PATRIZIA GIUNTI (FIRENZE) – FRANCESCA LAMBERTI (LECCE)  
PAOLA LAMBRINI (PADOVA) – LAURETTA MAGANZANI (MILANO) – CARLA MASI DORIA (NAPOLI)  
MASSIMO MIGLIETTA (TRENTO) CAPUCINE NEMO-PEKELMAN (PARIS) – MARIA MICELI (PALERMO)  
FRANCESCO MILAZZO (CATANIA) – ISABELLA PIRO (CATANZARO) – SALVATORE PULIATTI (PARMA)  
LAURA SOLIDORO (SALERNO) – THOMAS A.J. MCGINN (NASHVILLE)  
FREDERIK VERVAET (MELBOURNE) – YI ZHAO (SUZHOU)

### EXECUTIVE BOARD

#### COORDINAMENTO

ROBERTO SCEVOLA – SALVATORE MARINO

#### COMPONENTI

STEFANO BARBATI – STEFANIA BARBERA – TOMMASO BEGGIO – ALICE CHERCHI  
SALVATORE A. CRISTALDI – RAFFAELE D’ALESSIO – GIUSEPPE DI DONATO – SARA GALEOTTI  
PAOLO LEPORE – PAOLO MARRA – MATTIA MILANI – ANTONINO MILAZZO – ELVIRA QUADRATO  
PAOLA SANTINI – FRANCESCO A. SANTULLI – DONATELLA MONTEVERDI – MARCELLO MORELLI  
FRANCESCA SCOTTI – ENRICO SCIANDRELLO – ALESSIA SPINA

### DIREZIONE

DELEGATO PER IL REFERAGGIO E LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI: ISABELLA PIRO  
DELEGATI PER L’OSSERVATORIO ROMANISTICO: MASSIMO MIGLIETTA – FRANCESCO ARCARIA  
DELEGATO PER LE “LETTURE ROMANISTICHE”: PAOLA LAMBRINI  
CONDIRETTORE DELLA COLLANA «LRC - LEGAL ROOTS COLLECTION»: PATRIZIA GIUNTI  
DELEGATO PER IL PROCESSO EDITORIALE: FEDERICA DE IULIIS

CONDIRETTORI: ERNEST METZGER (GLASGOW) – MICHAEL PEACHIN (NEW YORK)  
DIRETTORE RESPONSABILE: SALVATORE RANDAZZO (BARI)



# Indice

## LE INTERVISTE DI LEGAL ROOTS

- Storia antica, storia romana e Tarda Antichità  
Francesco Arcaria incontra Mario Mazza 3

## FOCUS

- Cose e appartenenza. I «beni comuni» nel diritto romano  
*di Alessandro Corbino* 25

## SAGGI

- Critical Comments on the Ownership of Land and Agricultural Laws  
in Ancient Greece 43  
*di Aikaterini Mandalaki*

- Una problematica lettura diocleziana in tema di principio  
di utilizzazione negoziale ed interpretazione conservativa  
della *iusta causa traditionis* 95  
*di Riccardo Fercia*

- Peculium duplicis iuris.*  
Sulla responsabilità *de peculio* del *dominus*  
in D. 15.1.19.1-2 (Ulp. 29 ad ed.) 107  
*di Aleksander Grebieniow*

- Diritto romano e studi romanistici, tra storia e dogmatica.  
La situazione tedesca vista in una prospettiva europea 159  
*di Filippo Ranieri*

---

|   |     |
|---|-----|
| Riflessioni intorno al <i>consensus</i> a fondamento della 'società' romana<br><i>di Vincenzo Mannino</i>   | 193 |
| Leggere la <i>quarta trebelliana</i> , ovvero dal diritto romano agli insulti siciliani, passando dal notaio<br><i>di Alfio Lanaia</i>                            | 217 |
| L'OCCHIELLO   |     |
| Marchesi «romanista»<br><i>di Luciano Canfora</i>   | 225 |
| LETTURE ROMANISTICHE  |     |
| I Resoconti delle Letture romanistiche I<br><i>a cura di Paola Lambrini</i>   | 229 |
| LR CONFERENCES & EVENTS   |     |
| <i>Societas e Societates</i><br>Indirizzi di saluto<br><i>di Vincenzo Donativi</i>  | 277 |
| <i>Societas e Societates.</i><br>Presentazione del progetto di ricerca.<br><i>di Salvatore Puliatti</i>   | 279 |
| <i>Introduzione ai lavori</i><br><i>di Pietro Cerami</i>  | 283 |
| Preistoria linguistica dei termini latini 'socius' e 'societas'<br><i>di Giancarlo Schirru</i>  | 291 |
| La flessibilità dello schema societario <i>nell'exercitio negotiationum</i> nel diritto romano della tarda repubblica e del principato<br><i>di Aldo Petrucci</i> | 309 |

---

|   |     |
|---|-----|
| Il ruolo della <i>fides</i> nei fenomeni aggregativi in Roma antica<br><i>di Paola Lambrini</i> | 341 |
| Nota minima sull'appartenenza a città e impero nel Principato<br><i>di Tiziana Chiusi</i>       | 357 |
| La 'parte' del leone: intorno a D. 17.2.29.2 (Ulp. 30 <i>ad Sab.</i> )<br><i>di Pia Starace</i> | 369 |
| OSSERVATORIO ROMANISTICO<br><i>a cura di Massimo Miglietta e Francesco Arcaria</i>              | 395 |
| AUCTORES  | 557 |





## Cose e appartenenza.

### I «beni comuni» nel diritto romano

Alessandro Corbino

1. Da qualche decennio ha preso corpo, com'è noto, una importante riflessione sui beni «pubblici»/«comuni» (sulla terminologia vi è una qualche incertezza). La preoccupazione che la sostiene è quella di difendere l'idea che alcune «cose» debbano (proprio perché risorse «naturali» di interesse generale) costituire oggetto di forme di appartenenza «collettiva e diffusa», diversa dunque da quella «privata» della tradizionale «proprietà».

Non intendo addentrarmi in una discussione che è intrisa, all'evidenza, di ideologia. Come per altro qualunque riflessione che intenda introdurre discipline giuridiche orientate da una precisa visione.

Si può pensare bene sia di assecondare, sia di contrastare tale ordine di idee.

La riflessione sulla «proprietà» (e sulla opportunità del suo riconoscimento, e in quali limiti, di essa come diritto «privato») costituisce per altro praticamente da sempre uno degli snodi ideologici più divisivi. E non devo certo ricordare ad alcuno che sulla ammissibilità/inammissibilità del riconoscimento o meno di spazi estesi alla proprietà «privata» si è giocata (e si gioca ancora) una partita politica di speciale rilievo. Il mio punto di vista non aggiungerebbe alle cose (e al rilievo del contrapposto modo di vedere) alcunché. E dunque mi sottrarrò al rischio di portarmi su questo terreno.

Il che non esclude – per chi faccia come me lo storico del diritto – che sia invece legittimo (addirittura doveroso) interrogarsi, guardando all'ordinamento che egli studia (nel mio caso: quello romano), sulle ragioni per le quali esso abbia trovato utile riconoscere la proprietà «privata» delle cose e sulle ragioni per le quali ne abbia «costruito» un particolare regime giuridico. Non per giudicarlo, per assumerlo insomma come modello da accogliere/respingere, ma per comprendere le ragioni della scelta operata.

2. Il primo dato da osservare è costituito dal fatto che *sub specie iuris* la realtà appare costituita – agli occhi dei Romani – da «*personae*» (le entità alla cui esistenza l'ordine giuridico è preordinato) e da «*res*» (tutto ciò che non è appunto *persona* e nel cui novero essi includono anche viventi come «animali»

e «schiavi»). E come dunque il diritto debba dare disciplina ad entrambi gli aspetti. In questa visione, tutto ciò che è altro dall'uomo (è appunto *res*) deve ricevere una disciplina che prevenga i possibili conflitti tra interessati, in ragione dei benefici e degli svantaggi che la sua esistenza può offrire, dal momento che – come avrebbe osservato Ermogeniano (D. 1.5.2, 1 *iur. epit.*) – tutto il diritto è appunto costituito «*hominum causa*».

Siamo in presenza, naturalmente, di una scelta «ideologica» (in questo caso culturale), frutto di una visione gerarchica ed antropocentrica della realtà.

La sola concepibile? No.

Oggi molti considerano anche ulteriori esseri viventi – diversi dall'uomo (per ora gli animali) – meritevoli di protezione giuridica diretta (dunque «destinatari» di doveri altrui). Il che sottolinea il carattere ideologico e relativo della visione antropocentrica. E dunque la sua modificabilità nella direzione indicata. Che non esclude tuttavia conseguenze «tecniche» da considerare, se si vuole rendere il nuovo orientamento anche praticabile (chi dovrà aver cura dell'esigenza protettiva e come risponderà della sua eventuale trascuratezza?).

Condivisibile o meno che sia, non possiamo sottrarci in ogni caso al fatto che tale scelta ideologica (primato dell'uomo nella natura) fu quella dei Romani, che si preoccuparono, ai fini dell'ordinato svolgimento della vita sociale, di elaborare discipline coerenti con tale visione antropocentrica. Distinguendo dunque innanzitutto, nella realtà, la parte di essa costituita dalle *personae* dalla residua (quella costituita da *res*: inanimate, ma anche animate). E fissando – per la seconda – il regime della sua appartenenza «attuale».

26

3. Le ragioni che suggerirono ai Romani di configurare il regime giuridico delle «cose» come incentrato sulla possibilità di una loro «appartenenza» (privata) sono due.

La prima è il collegamento tra «appartenenza» e «libertà». Le cose appartengono per rendere «liberi». Permettono di perseguire, in ragione della «provista di mezzi» che loro tramite il soggetto consegua, finalità personali in autonomia. Le scelte e le priorità restano insuperabilmente «personali», ancorché orientate (oltre che condizionate dalla provvista) da una diversa «pressione» del bisogno, in relazione alla sua natura: essenziale/opzionale. Il che spiega perché sia appunto colui al quale la cosa «appartiene» anche colui al quale (di norma) compete attribuirle la «destinazione» (attuale/futura).

È evidente che altra – e meno facile – determinazione è quale sia la misura di «appartenenza» privata della realtà «accettabile» (dai membri di una collettività politica). Quale equilibrio insomma tra «appropriazione» ed «esclusione»? In quale misura è opportuno che vi siano «cose» sottratte

all'«appartenenza» individuale? Quale misura di «appartenenza individuale» è compatibile con la «libertà» altrui? Lo è solo il «salario» (e «misurato» come)? Anche altro? Fino a quale limite? *Quid* dell'eccesso di concentrazione? E come «redistribuire»? Dove deve arrivare la esenzione del salario da prelievo fiscale?

Si tratta di un problema politico (che dunque sarà la collettività a risolvere).

Per i Romani si osservano soluzioni molteplici (ancorché nell'ambito di un tendenziale favore verso la possibilità di appartenenza privata). Vi sono cose che restano escluse da questa in assoluto. Ve ne sono altre che ammettono «appartenenza» privata (circostritta a singoli o insiemi, anche collettivi), ma in forza di «concessioni» di contenuto definito (che escludono il carattere dominicale, indipendente insomma, di quella appartenenza). Ve ne sono altre che sono escluse da «appartenenza», ma non da utilizzazione privata «aperta» (*res in usu populi*). Né mancano limitazioni «funzionali» della stessa appartenenza privata, esposta infatti, in alcuni casi, a restrizioni delle facoltà del *dominus* variamente modulate (lo si osserva ad es. per i beni «dotati» o per quelli attribuiti solo fiduciariamente).

La seconda ragione di opportunità di questa valutazione «ideologica» (favore per l'appropriazione, salvo limiti) deriva dal fatto che la stragrande maggioranza delle cose è «creata» (circostanza del cui rilievo sono prova per altro le discipline di accessione e specificazione). E lo stimolo a creare è dato dall'utilità che ne può venire (direttamente: uso; indirettamente: scambio). Senza «proprietà» della cosa creata, chi ne dovrebbe sfruttare il beneficio? E in base a quale criterio distributivo? Quale spinta vi sarebbe alla «creazione» delle cose?

La terza ragione (a lungo la meno sottolineata, ma forse invece la più rilevante: ha preso decisa evidenza con lo studio di Garrett Hardin del 1968 sui beni comuni) è il collegamento tra «appartenenza», «cura» e «responsabilità».

Delle «cose» (esistenti in natura o create dall'uomo), si rende indispensabile (nella gran parte dei casi) il loro «mantenimento» nelle condizioni (naturali o artificiali) che permettono di sfruttarne le utilità che esse possono dare.

Ne consegue che, poiché non è possibile rinunciare a questa «cura» (senza lasciare le cose ad un inesorabile destino di degrado), due soltanto sono le alternative possibili: o rimettere tale cura (nella maggior misura possibile) a pre-individuati soggetti che ne siano «onerati» o provvedervi direttamente (collettivamente). La prima alternativa postula un sistema di «appartenenza» privata (che distribuisca – con essa – anche l'onere della «cura» della realtà materiale, di una parte almeno di essa). La seconda la creazione di un sistema «pubblico» di cura della realtà particolarmente complesso da organizzare

(distribuzione delle competenze) e da gestire (attenzione alle necessità e tempestivo provvedervi). Della circostanza avevano piena consapevolezza, già i Romani, come sottolinea un luogo di Plinio il giovane (*ep.* 7.18.1) di icastica chiarezza: C. Plinius Caninio suo s.: 1. *Deliberas mecum quemadmodum pecunia, quam municipibus nostris in epulum obtulisti, post te quoque salva sit. Honesta consultatio, non expedita sententia. Numeres rei publicae summam? verendum est ne dilabatur. Des agros? ut publici neglegentur.*

Dalle «cose», in ragione già della loro esistenza (non soltanto del loro uso/sfruttamento), possono – inoltre (evenienza anch'essa insuperabile) – derivare «danni». Se al proprietario, *nulla quaestio*: è principio naturale (*res perit domino*) che subisca egli le conseguenze dell'evenienza, salva eventuale liceità – ma non senza problemi – di *derelictio*. Ma *quid* se ad altri? Se ne mancasse il riferimento «soggettivo» (legato all'esistenza della cosa) dei danni in questione non potrebbe rispondere alcuno. E ciò benché una casa (disabitata e trascurata) potrebbe «crollare» sul fondo vicino; un animale incustodito potrebbe devastare l'orto altrui; uno schiavo *sine domino* (ad es.: abbandonato; in usufrutto e manomesso dal *dominus*) in circolazione potrebbe provocare distruzioni o commettere furto.

28

Da qui, dunque, una seconda ragione, anch'essa sia «politico-ideologica», sia pratica. Diviene opportuno un regime di «normale» (e non eccezionale) «appartenenza privata» delle *res*. Con conseguenti connessa cura di esse e responsabilità per i danni che esse possono procurare a terzi.

Libertà economica, cura delle cose e prevenzione/responsabilità per danni (collegati ad esse) sono dunque le ragioni «politiche» (di interesse collettivo cioè) del diritto privato di «proprietà». Senza «proprietà» gli individui non sarebbero liberi di determinare le loro personali priorità. Ma senza «proprietà» vi sarebbe anche una imponente difficoltà pratica di attuare un controllo sociale delle «cose». Da qui il «naturale» favore (è principio *iure gentium*) per la «occupazione» di ciò che è *nullius*. Meglio – ragionano gli antichi (e i Romani con loro) – cose «appartenenti» (e perciò socialmente controllabili, per cura e responsabilità connesse) che cose «a disposizione» (ma senza precisi riferimenti soggettivi, che «prefigurino» facoltà, oneri manutentivi e responsabilità di predefiniti «soggetti»). Quasi sconosciuta, del resto, in antico (almeno nelle culture occidentali) – salvo qualche sporadico esempio (vedi Sparta) e nonostante qualche autorevole indicazione (persino ben oltre le cose) in tale direzione (Platone: *leg.* 749 b-c, *rep.* 462 b-c) – la possibilità (tutta moderna) di un controllo «sociale» (esteso e pervasivo) delle cose, organizzato «pubblicamente», con ciò che ne consegue di «apparati pubblici» preposti alla «gestione» e al controllo di «non evasione» dalla «direttiva sociale» adottata.

Il che non porta comunque i Romani alla conseguenza che tutta la realtà «non umana» (le *res* insomma) debba formare oggetto di «appartenenza» privata. Può bene essere (e certamente fu anche nella loro visione di ogni tempo) parimenti opportuno (di interesse «politico», collettivo insomma) che alcune *res* vi siano sottratte.

Così come non li porta – da altro punto di vista – a ritenere che «appartenenza privata» significhi anche necessaria uniformità del relativo regime.

Anzi. Molti fattori (di ordine ideologico e/o pratico) concorrono a suggerirne piuttosto una varia articolazione. Vengono così in considerazione: «qualità giuridica» del soggetto (cittadino/straniero, anche in combinazione con la natura dell'oggetto: cose più o meno importanti nell'economia corrente); qualità del «fatto» giustificativo (evidenza sensibile/esistenza formale: *possessio/dominium*); funzione dell'appartenenza (eventuale compresenza di interessi altrui, individuali/collettivi: dote, fiducia; ma anche: divieto di soppressione del *bos arator*, doveri di cura/ coltivazione/non abbandono dei campi).

In conclusione, l'appartenenza (intesa come diretto riferimento di una «cosa» ad una «persona») è, nella visione romana, una situazione giuridica che è resa utile, per la collettività organizzata, dalla possibilità sia di riconoscere ai singoli uno «spazio» di libertà economica (più o meno grande: è una scelta «politica»), sia (forse più ancora) di avere uno strumento per il «controllo sociale» delle «cose», di quella parte cioè della realtà che l'uomo ha a sua disposizione per trarne i benefici materiali per l'esistenza, sfruttandola nelle caratteristiche naturali o ricavandone – con la sua artificiosità «creativa» – ciò che può accrescere il rilievo e la diffusione di tali benefici. Non tutti sappiamo creare; né si crea solo quel che serve a chi crea.

L'esistenza delle «*res*» suggerisce insomma come «politicamente» opportuno definirne come «normale» un regime di privata «appartenenza» e definirne anche – in relazione ai fattori (soggettivi, oggettivi, occasionali, funzionali) da considerare – i «diritti/doveri» connessi.

Il che si riflette su altri elementi conseguenti di utilità/opportunità (sociale). Il primo dei quali la adozione dell'idea di *patrimonium*.

Con essa si risponde alla esigenza di misurare (per finalità «sociali») la ricchezza individuale. Permette di proporzionare diritti e doveri pubblici (influenza del voto nei *comitia*; oneri militari e fiscali da sostenere). Permette di introdurre elementi di equilibrio tra «ricchezza» ed «indebitamento» consentito (anche chi è già debitore può contrarre nuovi debiti, purché non pregiudichi le tutele dei precedenti creditori: disciplina della revocatoria).

Permette di definire la successione dei soggetti (e dunque il trasferimento non solo dei benefici legati alle *res*, ma anche dei doveri connessi).

4. Tutto ciò ricordato, possiamo porci la prima ed essenziale domanda.

A quali presupposti fattuali una porzione della realtà («*res*» in senso ora di *particula* di essa) può divenire possibile oggetto di «appartenenza privata» (essere direttamente riferibile insomma ad una *persona*)?

Constatato che – nell'ordine di idee dei Romani – anche i viventi diversi dall'uomo (animali) e anche una parte degli uomini (schiavi) hanno considerazione di *res* (almeno «anche»: per gli schiavi vale infatti un discorso speciale, che non ne esclude la considerazione come *personae*: vedi la *summa divisio* di Gai 1.8), possiamo procedere ad un ulteriore progresso.

Animali e schiavi sono «*res*» per loro natura *individuae*. Se ne può ammettere/escludere «appartenenza» muovendo direttamente dalla realtà come si offre all'osservazione.

Non è così invece per le *res* inanimate. Le quali assumono rilievo «economico» (divengono concreto oggetto di un'aspirazione, in potenziale concorso/conflitto) in quanto rese appunto «*individuae*» da elementi oggettivi (non arbitrari, ma fondati su criteri condivisi) che ne permettano la identificazione.

Occorre così distinguere.

30

Una parte delle *res* ha consistenza materiale percepibile. Si tratta delle *res* costituite da un *corpus*: sono una realtà osservabile con i sensi e caratterizzata dalla tridimensionalità (altezza, lunghezza, profondità). Il che spiega, ad esempio, perché è *res* il «*fundus*» (una porzione della superficie terrestre «definita» nella sua connotazione materiale e nella sua funzione economica) e non lo è direttamente la «terra». Mentre lo è direttamente l'*arbor* (per la sua già 'naturale' configurazione riconoscibile).

Il resto non ha tale caratteristica. Ed è perciò considerabile solo nella sua configurazione «concettuale». È *res*, ma *incorporalis*. La si individua – sottolinea Cicerone – concettualmente e non materialmente):

*top.* 5.26-27: ...*Et primum de ipsa definitione dicatur. Definitio est oratio quae id quod definitur explicat quid sit. Definitionum autem duo genera prima: unum earum rerum quae sunt, alterum earum quae intelleguntur. 27. Esse ea dico quae cerni tanique possunt, ut fundum aedes, parietem stillicidium, mancipium pecudem, supellectilem penus et cetera; quo ex genere quaedam interdum vobis definienda sunt. Non esse rursus ea dico quae tangi demonstrarive non possunt, cerni tamen animo atque intellegi possunt, ut si usus capionem, si tutelam, si gentem, si agnationem definias, quarum rerum nullum subest corpus, est tamen quaedam conformatio insignita et impressa intellegentia, quam notionem voco. Ea saepe in argumentando definitione explicanda est.*

Il che non ne esclude la assoggettibilità a disciplina giuridica. Può esserlo. Ma a condizioni distinte, che muovano appunto dalla accettazione di tale realtà di cose (esistenza appunto solo «giuridico-concettuale»). Come chiarisce Gaio, «*iure consistunt*»:

2.12: *Quaedam praeterea res corporales sunt, quaedam incorporales.* 13. *Corporales hae sunt, quae tangi possunt, uelut fundus, homo, uestis, aurum, argentum et denique aliae res innumerabiles.* 14. *Incorporales sunt, quae tangi non possunt, qualia sunt ea, quae iure consistunt, sicut hereditas, ususfructus, obligationes quoquo modo contractae. nec ad rem pertinet, quod in hereditate res corporales continentur, et fructus, qui ex fundo percipiuntur, corporales sunt, et id, quod ex aliqua obligatione nobis debetur, plerumque corporale est, ueluti fundus, homo, pecunia: nam ipsum ius successionis et ipsum ius utendi fruendi et ipsum ius obligationis incorporale est. eodem numero sunt iura praediorum urbanorum et rusticorum...*

La prima delle quali condizioni diventa il fatto che la *res (incorporalis)* in questione abbia (di norma: non è regola assoluta; il mandato ha, ad esempio, un oggetto che è anch'esso definito solo concettualmente: l'attività conferita) – come elemento che ne consente una materiale (oggettiva appunto) identificazione – un «oggetto» corporale definito. Tanto che – come mostra la disciplina aquiliana del danno che colpisce «beni» immateriali: un credito, ad esempio, o anche un componimento letterario – la «esistenza» del bene (immateriale) in questione è resa percepibile (rendendone dunque affermabile e valutabile la relativa lesione) solo dal supporto materiale che la incorpora. Il «danno» (che la legge riconosce solo a chi è *dominus*, fatto che può affermarsi unicamente con riferimento ad una *res corporalis*) riguarda le *tabulae* distrutte.

Ma la sua *aestimatio* dovrà tener conto non solo del loro valore materiale, ma anche di quello della «incorporata» (e così resa «oggettivamente» esistente) *res incorporalis* (credito/componimento).

È una visione che esclude che possano esservi – nella realtà disciplinata (giuridica dunque) – entità osservabili (perché di esistenza «materiale» o perché di esistenza «ideale») che non abbiano un «soggetto» (una persona, individua o collettiva) di riferimento e non siano «oggettivamente» (attraverso cioè criteri fissati) «identificabili». Il che può avvenire sia in senso materiale (*res corporales*), sia in senso ideale (*res incorporales*). Come le prime, anche le seconde sono «definite». Sono anch'esse rese così «certe» (usufrutto, pegno, servitù). Anche perché relative a *res corporales* altrettanto «definite» (identificate), che ne costituiscono l'«oggetto» e ne consentono (ove utile/necessario) la conseguente «misurazione» del valore economico:

l'usufrutto di un piccolo appartamento (in un'*insula* cittadina) non vale quello di un'estesa «*villa*» di campagna.

La ragione della distinzione sta insomma nella constatazione che tutte le *res* che ricevono disciplina giuridica possono riceverla per finalità connesse alla vita degli uomini (*hominum causa*) e, dunque, legate sia alle loro relazioni con la sfera del divino che a quelle con gli altri uomini. E che quelle che la ricevono ne presuppongono sempre un soggetto di riferimento (Gai 2.10-11), in potenziale conflitto con un altro soggetto. Il quale conflitto è «giudicabile» perché collegato ad un bene (un «certo» vantaggio/ un «certo» oggetto) a sua volta «definito» (Cic. *top.* 5.27).

5. In questa visione, tutte le *res* «identificabili oggettivamente» vanno distinte tra *res* che «appartengono» ad un privato (che sono dunque nel suo *patrimonium*) e *res* che non vi appartengono (Gai 2.1. *Superiore commentario de iure personarum exposuimus; modo uideamus de rebus: quae uel in nostro patrimonio sunt uel extra nostrum patrimonium habentur*).

Non vi appartengono o perché non lo possono. O perché ne manca in atto un fondamento.

32

Non lo possono – per cominciare – quelle che, benché *res* da un punto di vista filosofico (sono elementi della realtà esistente: astri, luce, tenebre, agenti atmosferici), non lo sono da un punto di vista economico (non presentano caratteristiche che le esponano a rischi di potenziale conflitto). Non sono riducibili a pretese individue (per impossibilità materiale, per difetto di presupposti pratici). Non sono dunque «*res*» in senso giuridico.

Ma non lo possono neanche quelle che – benché *res* in senso giuridico – non sono suscettibili (ora, per scelta umana) di divenire oggetto di «appartenenza privata». Non ne è impossibile «rilievo economico». Vi fanno ostacolo però ragioni (dunque: «convinzioni», «ideologie») di diritto divino o di diritto umano (opportunità di assicurare libertà di caccia, navigazione e pesca).

Tali *res* sono comunque *nullius in bonis*. Sia che siano esistenti e percepibili con i sensi (le «statue» dedicate agli dei, *res sacrae*; le vie pubbliche, *res populi/universitatis*), sia che abbiano solo consistenza intellettuale, come il «*templum*» (*res sacra*, coincidente con lo «spazio» – immateriale – compreso tra punti di riferimento, indicati dall'*augur*) o come l'*aer* (*res communis*, che sovrasta un suolo). E lo sono (*nullius in bonis*) non solo per la loro «attuale» condizione (che potrebbero condividere con cose soltanto in atto *non in bonis*, come quelle delle quali manchi cioè «appropriazione», non anche «possibilità di appropriazione»: selvaggina libera, pesci del mare). Lo sono perché quelle ragioni ostative (divine/umane: ideologiche) ne escludono (come leggiamo nel

Gaio veronese, ma anche nella sintesi che ne offre D. 1.8.1 pr.) la possibilità di essere considerate *in patrimonio alicuius*:

Gai 2.1. *Superiore commentario de iure personarum exposuimus; modo uideamus de rebus: quae uel in nostro patrimonio sunt uel extra nostrum patrimonium habentur. 2. Summa itaque rerum diuisio in duos articulos diducitur: nam aliae sunt diuini iuris, aliae humani. 3. Diuini iuris sunt ueluti res sacrae et religiosae. 4. Sacrae sunt, quae diis superis consecratae sunt; religiosae, quae diis Manibus relictas sunt. 5. Sed sacrum quidem hoc solum existimatur, quod ex auctoritate populi Romani consecratum est, ueluti lege de ea re lata aut senatus consulto facto. 6. Religiosum uero nostra uoluntate facimus mortuum inferentes in locum nostrum, si modo eius mortui funus ad nos pertineat. 7. Sed in prouinciali solo placet plerisque solum religiosum non fieri, quia in eo solo dominium populi Romani est uel Caesaris, nos autem possessionem tantum et usumfructum habere uidemur; utique tamen, etiamsi non sit religiosum, pro religioso habetur: item quod in prouinciis non ex auctoritate populi Romani consecratum est, proprie sacrum non est, tamen pro sacro habetur. 8. Sanctae quoque res, uelut muri et portae, quodam modo diuini iuris sunt. 9. Quod autem diuini iuris est, id nullius in bonis est: id uero, quod humani iuris est, plerumque alicuius in bonis est; potest autem et nullius in bonis esse: nam res hereditariae, antequam aliquis heres existat, nullius in bonis sunt [..... vv. fere 8.....]ue domino. 10. Hae autem res, quae humani iuris sunt, aut publicae sunt aut priuatae. 11. Quae publicae sunt, nullius uidentur in bonis esse; ipsius enim uniuersitatis esse creduntur. priuatae sunt, quae singulorum hominum sunt.*

La conseguenza pratica di questa visione è che tutte le *res* divenute oggetto di «appartenenza» privata (sono *in patrimonio alicuius*) sono «*merces*»: beni economicamente misurabili. Quelle *corporales* direttamente. Le *incorporales* attraverso il valore economico del bene che ne forma oggetto.

Di esse è possibile insomma valutazione monetaria, la quale ne fissa i rapporti relativi e ne rende possibili tutte le valutazioni in conflitto (la condanna pecuniaria caratterizza da sempre il processo privato romano: ciò che è «*res*» è anche «stimabile in una somma di denaro» che ne prenda il posto).

Sono perciò le *res (corporales/incorporales)* «*in commercio*». Sono le cose delle quali è possibile attività economica (stimabile appunto in denaro), non solo attraverso l'atto di scambio per eccellenza, l'*emptio-venditio* (se ne può fare anche di cose incorporali: *hereditas*, Gai 2.252; servitù, D. 8.1.20, lav. 5 *ex post. Lab.*, D. 18.6.8.2, Paul. 33 *ad ed.*; crediti: D. 32.59, Iul. 34 *dig.*, D. 30.44.5, Ulp. 22 *ad Sab.*), ma più in generale attraverso ogni negozio preordinato ad una loro attribuzione/costituzione (Ulp. 23.5, nel quale si definisce il *commercium* come *ius inuicem «emundi» et «vendundi»* – non inganni l'enclitico *que* del testo in luogo di *et* – di fare dunque, delle cose, sia acquisto, che alienazione).

Possiamo ben comprendere allora il ruolo centrale della «res» (*corporalis*) nella visione sistematica dei Romani. È essa che «appartiene» ed è in relazione ad essa che può esistere (in linea generale) anche una «res (giuridica) *incorporalis*». La quale costituisce una entità concepibile così, in sé, nonostante l'eventuale alienità della «appartenenza» del relativo oggetto (*iura in re aliena*; crediti), ovvero nonostante l'eterogeneità di ciò che può esserne a sua volta oggetto (*hereditas*).

7. Siamo finalmente alla nostra questione.

Le cose che «non possono» formare oggetto di «appartenenza privata» – vi fanno ostacolo ragioni di opportunità «politica» – possono tuttavia «appartenere» (in altra forma giuridica, non «privata» appunto)? possono insomma divenire oggetto di una disciplina di «appartenenza»?

In altre parole: i Romani hanno conosciuto una forma di appartenenza che avesse ad oggetto «beni comuni/pubblici»? e se sì, come disciplinata?

Come ricordavo prima, è innegabile la esistenza di una «spinta ideologica» contemporanea verso l'introduzione/il riconoscimento di forme di «proprietà collettiva» su «beni» di speciale rilievo. Ed è altrettanto innegabile che una delle ragioni che dovrebbero indurre a ritenerlo possibile è costituita dall'esistenza di un notissimo frammento di Marciano (ripreso e sviluppato nelle Istituzioni di Giustiniano), nel quale si fa appunto un elenco di *res communes omnium*:

D. 1.8.2 (Marc. 3 *inst.*): pr. *Quaedam naturali iure communia sunt omnium, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur. 1. Et quidem naturali iure omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris.*

l. 2.1.1: *Et quidem naturali iure communia sunt omnium haec: aer et aqua profluens et mare et per hoc litora maris. nemo igitur ad litus maris accedere prohibetur, dum tamen villis et monumentis et aedificiis absteat, quia non sunt iuris gentium, sicut et mare. 2. Flumina autem omnia et portus publica sunt: ideoque ius piscandi omnibus commune est in portibus fluminibusque. 3. Est autem litus maris, quatenus hibernus fluctus maximus excurrit. 4. Riparum quoque usus publicus est iuris gentium sicut ipsius fluminis: itaque navem ad eas appellere, funes ex arboribus ibi natis religare, onus aliquid in his reponere cuilibet liberum est, sicuti per ipsum flumen navigare. sed proprietates earum illorum est quorum praediis haerent: qua de causa arbores quoque in iisdem natae eorundem sunt. 5. Litorum quoque usus publicus iuris gentium est, sicut ipsius maris: et ob id quibuslibet liberum est, casam ibi imponere, in qua se recipiant, sicut retia siccare et ex mare deducere. proprietates autem eorum potest intellegi nullius esse, sed eiusdem iuris esse cuius et mare, et quae subiacent mari terra vel harena.*

Le «caratteristiche» della particolare «forma» di «appartenenza» che le riguarderebbe – come meglio si ricaverebbe dal testo delle istituzioni giustiniane che riprende la materia – sarebbero: a) il suo avere riferimento soggettivo «collettivo» e non «individuo» (riguarderebbe *res «communes omnium»*); b) il suo avere riferimento oggettivo a «cose» come «aria, acqua corrente, mare» (o ad esse strettamente connesse come i *litora* o le *ripae*); c) il fatto di non dipendere da una «scelta» (politica), ma da considerazioni che si impongono alla politica (sono beni di così generale interesse da non ammetterne possibilità di «privatizzazione»: sono tali «*naturali iure*»); d) il fatto di comportare il libero accesso generale alle stesse.

8. La mia impressione è che i Romani (incluso Giustiniano) avessero di questi beni un'idea in realtà un po' diversa. Non li consideravano oggetto di una possibile attuale «appartenenza». Ne escludevano di certo quella «privata», ma non ne postulavano una «collettiva».

Lo suggerisce già la mera lettura del testo delle Istituzioni.

Le cose incluse nella categoria in questione (quelle appunto «*communes omnium*») sono certamente beni di interesse assolutamente generale, come appunto l'aria, l'acqua corrente ed il mare. Ma: di esse non si dice che «non possono» divenire oggetto di «appartenenza privata». Anzi. Se ne presuppone piuttosto la possibilità. E se ne fissano le condizioni. L'accesso ad esse (uso) non può essere impedito. Ma questo non vale in assoluto. Vale finché non ne sia intervenuta riduzione ad un uso (collettivo/privato) riservato: città, monumenti, edifici: *dum tamen villis et monumentis et aedificiis absteineat, quia non sunt iuris gentium, sicut et mare*.

Quelli in discussione non sono insomma (nella visione praticata) beni irriducibili ad un'appartenenza riservata, ma beni che restano «collettivi» solo finché conservano la loro condizione «naturale», finché non siano stati trasformati (luoghi organizzati/edificati) e ridotti così ad un uso riservato. Se questo è accaduto (ed è un problema puramente «storico»: dipende dalla «capacità politica» di una *civitas* e dalle regole che essa imprime a quella parte della «realtà» in forza della propria «sovranità»), la porzione di quei beni (che ne è materialmente interessata) cessa di essere «comune», di potere formare oggetto di «libero» accesso (almeno finché dura l'opera umana «sottrattiva»: D. 41.1.14 pr., di Nerazio).

E tanto ciò è vero che la questione si circoscrive in concreto all'*aqua profluens* (fonti, fiumi) ed alle fasce adiacenti ad essa (*ripae*) e al mare (*litus*).

Mentre l'aria e il mare aperto sono *res* sulle quali non è immaginabile (così almeno in linea generale, per il tempo che osserviamo; ma si dovrebbe forse

tenere conto di *FIRA* 3<sup>2</sup> n. 77 lett. *f*, iscrizione classificata per il *votum*, ma dalla quale – come di recente evidenziato – sembrerebbe emergere una ‘concessione’ di pesca in acque marine: dunque ‘delimitabili’?) una «sovranità specifica» (quando lo sarà, il problema si porrà e sarà risolto con criteri «politici», acque territoriali, «territorialità» delle navi e degli aerei in navigazione, etc.), per *fontes*, *flumina*, *ripae* e *litora* il problema si pone in termini concreti molto precisi, che ne postula una regolamentazione complessa, non riducibile ad un generico principio di «libero accesso» al loro uso, come rende palese la disciplina della «caccia». Ne sono possibili «riserve», sia attraverso «luoghi chiusi e controllati» (voliere), sia, come avviene per la selvaggina libera, attraverso la «destinazione» allo scopo del fondo (*venationes*).

Il che spiega perché essi siano «beni» il cui regime tende a coincidere con quello dei beni «pubblici». Se ne distingue principalmente infatti solo per la ragione che ne fonda l’esclusione dal *commercium*. Le *res publicae* lo sono per effetto di una destinazione «individua» (*publicatio*). Le *res communes* direttamente (per la loro condizione di natura).

Entrambe le due tipologie di *res* presuppongono alcune circostanze.

La prima delle quali è che ne sia avvenuta «individuazione». Il che è però un problema solo per le *res communes* di non intuitiva nozione, come *litus* e *ripae*: per aria e mare non nasce questione e le *publicae* la ricevono con il provvedimento di destinazione. Come possiamo osservare, solo per le prime è necessario un impegno «definitorio». È «*litus*» così la parte di terra sulla quale si estende il massimo flusso invernale delle onde (*Est autem litus maris, quatenus hibernus fluctus maximus excurrit*). Sono «*ripae*» le parti di terra prossime ai fiumi, idonee (è *quaestio facti*), a consentire attracco e comportamenti connessi; il loro «libero» uso non va oltre la funzione (collettiva) indicata e non impedisce perciò (l. 2.1.4) di considerare privato, per il resto, quel terreno: *sed proprietas earum illorum est quorum praediis haerent: qua de causa arbores quoque in iisdem natae eorundem sunt*.

La seconda è una concreta determinazione (normativa) della loro modalità di uso. La quale oscilla (per valutazioni giuridiche della collettività) tra uso «libero» (ma in forza di un diritto «personale»: lo tutela l’*actio iniuriarum*) ed uso «riservato» (in questo caso in forza però di un provvedimento «concessivo»), segno che il loro essere/non essere attualmente *communes* dipende da circostanze legate al fatto di conservare/non conservare (in questo secondo caso, per eventuale attività umana – individuale o collettiva – lecita) la loro condizione «naturale», solo perdurando la quale esse sono perciò *communes*. L’interdetto *de loco publico fruendo* ha, del resto, struttura non possessoria (dunque legata ad una relazione di tipo «locativo»). La stessa

possibilità (alla quale si fa riferimento in D. 41.1.50, Pomp. 6 *ex Plaut.*) di una tutela pretoria contro l'ingiustificato «impedimento» (opposizioni di fatto) sembra presupporre comunque un intervenuto preventivo decreto pretorio di autorizzazione ad edificare *in mare/litore* (il già ottenuto riconoscimento insomma della liceità – I. 2.1.8: ... *dum tamen villis et monumentis et aedificiis abstineat* ... – della intenzione di occupare quella concreta porzione di cose «comuni»).

Entrambe le due tipologie (*communes/publicae*) di cose comportano la loro «esclusione» dal *commercium* (dalla possibilità cioè di «appartenenza» privata) solo finché ne permane la destinazione. La *res* sarà «*publica*» finché non ne cesseranno gli effetti della *publicatio* e «*communis*» finché avrà ancora la sua destinazione naturale.

Lo rende manifesto la *ratio* della questione affrontata in:

D. 41.1.14 pr.-1 (Nerat. 5 *membr.*): pr. *Quod in litore quis aedificaverit, eius erit: nam litora publica non ita sunt, ut ea, quae in patrimonio sunt populi, sed ut ea, quae primum a natura prodita sunt et in nullius adhuc dominium pervenerunt: nec dissimilis condicio eorum est atque piscium et ferarum, quae simul atque adprehensae sunt, sine dubio eius, in cuius potestatem pervenerunt, domini fiunt. 1. Illud videndum est, sublato aedificio, quod in litore positum erat, cuius condicionis is locus sit, hoc est utrum maneat eius cuius fuit aedificium, an rursus in pristinam causam recidit perindeque publicus sit, ac si numquam in eo aedificatum fuisset. quod propius est, ut existimari debeat, si modo recipit pristinam litoris speciem.*

37

È controvertibile che il venir meno dell'edificio comporti senz'altro il ripristino della condizione originaria del suolo. La soluzione potrebbe infatti dipendere dal contesto. Se l'edificio è stato – ad esempio – realizzato in un contesto successivamente per così dire «urbanizzato» (si è sviluppata intorno una corona di edifici, è nata una *villa*) non avrebbe senso (sembra ragionare una parte almeno della giurisprudenza) restituire una *particula* di quel comparto all'originaria destinazione. Come, al contrario, l'eventuale assenza di una tale condizione di contesto (l'essere l'edificio realizzato rimasto una costruzione isolata) renderebbe difficile difendere la tesi contraria. Sembra riproporsi – nella direzione ora però di una soluzione più incerta (altro è, del resto, affrontare il problema in una logica di diritto privato, altro in una logica invece di relazioni disciplinate da un diritto orientato invece al pubblico) la questione che – in materia di servitù urbane – è affrontata in D. 8.2.6, Gai. 7 *ad ed. prov.* (e per la quale non gioca un ruolo solo la diruizione, ma anche la eventuale presenza/non presenza di una contestuale *usucapio libertatis*). Interessante nel confronto osservare anche come – in materia di servitù – rilevi la «perpetuità»

di principio dell'asservimento: un presupposto sicuramente escluso invece nel caso di *aedificatio in litore*.

Il rilievo – per la qualificazione della *res* come *communis* – della non intervenuta modificazione della sua condizione «naturale» (evenienza che – nella visione che osserviamo – non è esclusa, ma ritenuta piuttosto ben possibile), è reso del resto palese da alcune notorie (e indubitate) circostanze: a) ove intervenga *inaedificatio*, l'*aer* impegnato da essa cessa di essere *res communis* (è inglobato nel manufatto – *superficies* – nei limiti materiali che lo giustificano); b) il *litus* cessa di essere accessibile a tutti, una volta intervenute opere consentite, preordinate ad uno sfruttamento «privato» (come appunto un'intervenuta *aedificatio in litore*; ma vedi anche D. 8.4.13, Paul. 1 *ep. Alf. dig.*); c) l'acqua corrente può formare sicuramente oggetto di una disciplina «limitante», una volta che sia stata anch'essa «inglobata» in opere che ne organizzano lo sfruttamento (*Tabula Contrebiensis*, *LrH*, D. 8.3.17, Pap. lust. 1 *de const.*).

Il problema dei Romani non è stato insomma «se» delle *res communes omnium* fosse possibile «sfruttamento privato». Ma: «da quando, come e fino a quando» esso divenisse possibile.

38

La questione si sposta insomma sulla «legittimità» dell'opera «umana» (che ne fa cessare la destinazione naturale: l'essere *res communis*). Dunque, sulla esistenza di una norma che giustifichi edificazione, esercizio riservato della pesca, sfruttamento riservato dell'acqua. Il che è una pura scelta ordinamentale (dunque: politica).

Si sarebbe potuto dire che – su quelle cose – nessuno sfruttamento riservato poteva giustificarsi. Non si è detto. Il che non significa che non si possa dire. Il problema diventa: è utile/opportuno dirlo? Forse. Con tutte le discussioni che ne conseguono.

Dai Romani viene piuttosto un'indicazione «tecnica».

Una «proprietà» delle *res communes* non è praticabile. La esistenza di «beni comuni» è certamente concepibile. Ma il loro sfruttamento può avvenire in forme giuridiche che non hanno nulla a che vedere con l'«appartenenza». Ove essi esistano (ve ne siano di considerati tali), possono essere solo «amministrati» dalla collettività in forza di un regime che non ne presupponga «appartenenza»: di un regime reso insomma praticabile attraverso un distinto criterio di collegamento di tali beni con le persone interessate a trarne beneficio. L'«appartenenza» ad un titolare generico (costituito da una «collettività» indefinita nei concreti soggetti che la compongono) non è «concepibile». Lo sottolinea il regime del *compascuus*. Può essere pubblico o privato. Ma ne sono sempre «definiti» oggetto e collettività di riferimento.

I Romani non ritennero possibile insomma disciplinare lo sfruttamento dei beni in questione, presupponendone «appartenenza» (sia pure ad una più o meno larga «collettività»). Un loro sfruttamento «libero» è possibile fuori dagli schemi «propriari». Può funzionare solo se «qualcuno» (il «governo» della collettività) ne «garantisce» la possibilità, fissando a quali condizioni i beni in questione restano «comuni» e disciplinando – per quelli che lo restano – in quali limiti (da chi? come?) ne possano essere sfruttate le utilità, e con quale reazione (collettiva: *res in pecunia populi*/privata: *ager compascuus*) all'eventuale abuso (cfr. *sententia Minuciorum: FIRA 3<sup>2</sup> n. 163*).

9. Mi dispiace per i sognatori di un nuovo «comunismo». Ma dai Romani non vengono indicazioni incoraggianti.

Dalla loro esperienza viene solo una constatazione.

Delle «cose» può esservi «appartenenza» («privata»: *res in patrimonio*; «pubblica»: *res populi*). E può dunque bene esservi anche «appartenenza comunistica» (con coerente gestione dunque – *res in usu populi/ager compascuus* – di tale «appartenenza»).

Quella che non può esservi è una «appartenenza comunistica» di «natura».

Non perché non possano esservi beni «naturali» meritevoli di essere considerati «comuni». Ma perché la (eventuale) disciplina (del loro «uso», «manutenzione» e «responsabilità») non può utilizzare lo schema della «appartenenza».

E ciò per due necessità «tecniche»: a) nessun «diritto» può avere un oggetto «indeterminato» (quale porzione della realtà è, nel concreto, «bene comune»? cosa la «delimita» come tale, le dà l'indispensabile – ai fini dell'appartenenza e delle tutele – connotazione di «*corpus*» esposto ad un potenziale conflitto?); b) nessun diritto «*in rem*» su un bene determinato, tale da comportare insomma l'«appartenenza» di esso ad un soggetto – anche solo *pro quota* (quale oltretutto?) – della «*res*», può avere un titolare che non risponda della propria (dannosa) inerzia (dei connessi «doveri» che l'appartenenza porta, inevitabilmente, con sé).

I Romani – come chiunque altro – non possono dettarci le scelte «ideologiche» e «politiche». E dunque le «regole» del nostro vivere attuale.

Possono mostrarci (molto più invece di chiunque altro) su quali «presupposti tecnici» le regole debbano invece fondarsi (per essere efficacemente praticabili).

Nel che sta il loro (ancora attuale) contributo.

Non al diritto, ma alla scienza del diritto.

